

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

**data della firma digitale del
Coordinatore dell'Ufficio:**

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso

e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco**

Autorizzazione per attività ed usi

n. 014 D del 23 luglio 2019

**oggetto: Dott. Matteo Carli: parere su richiesta autorizzazione al
sorgolo con drone dell'area parco per realizzazione video**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

sì

no

necessità del parere Comitato scientifico

sì

no

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero, comprese le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e le ricerche scientifiche;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31 che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Dott. Matteo Carli (prot. 2061 del 10/07/19), in cui si richiede l'autorizzazione al sorvolo con drone dell'area parco per la realizzazione di video naturalistico in Loc. Gruppo delle Panie;

Dato atto che:

- a) il luogo indicato si trova all'interno dell'area parco, così come risulta dall'allegato cartografico alla L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr.;
- b) quanto richiesto rientra tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché trattasi di effettuazione di manifestazione sportiva in area Parco, rendendosi dunque necessario il parere preventivo e vincolante del Comitato scientifico per l'eventuale autorizzazione in deroga;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico inviato al Direttore dell'Ente con nota interna n. 15 del 23/07/19 in cui esprime quanto segue: *"In considerazione che:*

- il sorvolo del Parco da parte di velivoli (aerei, elicotteri, droni, ecc.) può essere autorizzato in deroga al divieto sancito dall'art. 31, comma 2, della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., in base al comma 3 dell'art. 31 sopra citato;

- i voli di droni provocano disturbo sia all'avifauna sia alla fauna; in particolare è da considerare il problema degli impatti cumulati, in quanto un singolo volo potrebbe sì avere un impatto minimo, ma più sorvoli non giustificati potrebbero portare a un accumulo di disturbo significativo.

- un'accidentale caduta di tali velivoli in zone impervie espone l'area protetta al rilascio di materiali inquinanti,

- la diffusione di immagini e filmati non autorizzate contrasta con la garanzia di riservatezza e tutela della privacy delle persone eventualmente riprese,

il Comitato scientifico tende a ridurre al minimo i sorvoli con droni nell'area Parco, limitandoli a quelli di pubblica utilità o di rilevanza scientifica e/o divulgativa da svolgersi in collaborazione e sotto la stretta sorveglianza dell'Ente Parco.

Per quanto sopra premesso, la richiesta di autorizzazione al sorvolo con drone da parte del Sig. Matteo Carli non può essere accolta";

determina

di **non autorizzare** il Dott. Matteo Carli al sorvolo con drone dell'area parco per la realizzazione di video naturalistico;

determina

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto dirigente.

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti